

REPERTORIO N.RO 26020

RACCOLTA N.RO 8599

**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE**

**COME ENTE DEL TERZO SETTORE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di marzo.

(25.03.2022)

In Roma, nel mio studio, in Via Alberico II n. 35.

Innanzi a me Dottor **Paride MARINI ELISEI**, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza dei testimoni, noti ed idonei, signori:

Piera CALABRO', nata a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 18 maggio 1988, residente in Terme Vigliatore (ME), Via Plinio n. 5 e

Maria Teresa CIARLETTA, nata a Roma il 3 gennaio 1995, residente in Roma, Viale Libia n. 167,

**SONO PRESENTI I SIGNORI**

--- Don **Stefano TARDANI**, nato a Roma il 22 novembre 1951, residente in Cerveteri (RM), Via Colle dell'Asino n. 12, codice fiscale TRD SFN 51S22 H501F;

--- **Emanuela CRENCA**, nata a Roma il 15 settembre 1972, residente in Roma, Via Dino Compagni n. 4, codice fiscale CRN MNL 72P55 H501P;

--- **Federico D'ANDREA**, nato a Roma il 28 settembre 1973, residente in Roma, Via Ferruccio Amendola n. 58, codice fiscale DND FRC 73P28 H501C;

--- **Stefano OCELLO**, nato a Roma il 2 aprile 1971, residente in Roma, Via Taranto n. 61, codice fiscale CLL SFN 71D02 H501K;

--- **Vittoria RENDO**, nata a Messina il 10 dicembre 1974, residente in Roma, Circonvallazione Appia n. 47, codice fiscale RND VTR 74T50 F158U.

**E' ALTRESÌ PRESENTE - PER LE RAGIONI DI CUI INFRA -:**

la dottoressa **Pasqualina SCACCIA**, nata a Roma il 13 febbraio 1958, residente in Roma, Via dei Viburni n. 3, codice fiscale SCC PQL 58B53 H501A.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiarano preliminarmente:

-- di essere cittadini italiani;

-- che i rispettivi codici fiscali sono esattamente quelli sopra indicati,

**e convengono e stipulano quanto segue:**

**ARTICOLO I)**

**CONSENSO E OGGETTO - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - STATUTO -**  
I comparenti signori Don **Stefano TARDANI**, **Emanuela CRENCA**, **Federico D'ANDREA**, **Stefano OCELLO** e **Vittoria RENDO**, con il presente atto, volutamente oggi, nella ricorrenza della "Solenità dell'Annunciazione del Signore a Maria Santissima", maturando i valori del Magistero dei Sommi Pontefici, in par-

**Registrato a Roma 2**

**il 01/04/2022**

**N. 11101**

**Serie 1/T**

**Esatti Euro 200,00**

ticolare di quello di San Giovanni Paolo II, in riferimento alla vita e alla famiglia,

costituiscono,

**ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117  
(Codice del Terzo settore, in seguito, per brevità: CTS)**

**e successive modificazioni e integrazioni,**

la Fondazione senza fine di lucro denominata:

**"FONDAZIONE IRIS-3 ETS**

**ISTITUTO DI RICERCA INTERNAZIONALE SULLO SPIRITO UMANO -  
INTERNATIONAL RESEARCH INTO THE SOUL",**

in breve denominata anche **"FONDAZIONE IRIS-3 ETS"**.

Essa è retta dallo Statuto composto da 31 (trentuno) articoli, in appresso riportato, e risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione del Terzo Settore come delineato dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, in seguito, per brevità: CTS), successive integrazioni e modifiche e provvedimenti collegati, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile.

La Fondazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, articolo 4, comma 1 del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

L'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'Ente.

In seguito, per brevità, potrà essere indicata come "Fondazione".

#### **ARTICOLO II)**

##### **SEDE - DURATA**

La **"FONDAZIONE IRIS-3 ETS"** ha sede nell'ambito territoriale del Comune di Roma.

Essa viene attualmente fissata in detto Comune, in Via Lisippo n. 27.

Con deliberazione dell'Organo Amministrativo, la sede potrà essere trasferita in altro luogo purché all'interno del suddetto Comune e potranno essere istituite sedi secondarie, delegazioni ed uffici, anche senza stabile rappresentanza; la decisione di istituzione ne può determinare l'autonomia amministrativa e organizzativa.

La sua durata è illimitata, salvo che lo scopo sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile o che si verifichino comunque cause di estinzione previste dalla legge.

#### **ARTICOLO III)**

##### **- CARATTERI IDENTITARI -**

##### **SCOPI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE -**

##### **ATTIVITÀ DIVERSE: STRUMENTALI, SECONDARIE E ACCESSORIE -**

I caratteri identitari, gli scopi e le attività di interesse generale, le attività diverse: strumentali, secondarie e accessorie della "Fondazione" sono rispettivamente fissati negli articoli 3 (tre), 5 (cinque) e 6 (sei) dello Statuto di cui in appresso, i cui testi devono intendersi fedelmente qui come per integralmente riportati e trascritti.

#### **ARTICOLO IV)**

##### **ORGANI**

Secondo quanto previsto dall'articolo 18 (diciotto) dello Statuto, gli organi della Fondazione sono i seguenti:

- il Consiglio di Indirizzo Generale (in sigla CIG);
- il Consiglio Direttivo (in sigla CD);
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Comitato Scientifico (in sigla CS);
- il Comitato dei Garanti (in sigla CG);
- l'Organo di Controllo (in sigla OC).

La disciplina degli Organi della "Fondazione" è contenuta negli articoli 19 (diciannove), 20 (venti), 21 (ventuno), 22 (ventidue), 23 (ventitré), 24 (ventiquattro) e 25 (venticinque) dello Statuto di cui in appresso, i cui testi devono intendersi fedelmente qui come per integralmente riportati e trascritti.

Il Revisore legale dei conti (RLC) è un incarico la cui funzione può in ogni caso essere svolta dall'Organo di Controllo. A tale ultimo riguardo, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 26 (ventisei) dello Statuto di cui in appresso, che si intende fedelmente qui come per integralmente riportato e trascritto.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purchè regolarmente documentate e salvo quanto diversamente disposto da norme di legge in materia ed in particolare dal CTS, e fermo restando che i principi di comportamento dell'Organo di Controllo (anche con funzioni di revisione legale) richiedono di quantificare un compenso ai fini dell'indipendenza.

#### **ARTICOLO V)**

##### **PATRIMONIO -**

##### **DOTAZIONE PATRIMONIALE -**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle voci indicate nell'articolo 7 (sette) dello Statuto, il cui testo si intende fedelmente qui come per integralmente riportato e trascritto.

I comparenti, Don **Stefano TARDANI**, **Emanuela CRENCA**, **Federico D'ANDREA**, **Stefano OCELLO**, **Vittoria RENDO**, nella loro qualità di fondatori, quale iniziale costituzione del fondo di dotazione, provvedono al conferimento al patrimonio della Fondazione della somma di danaro di **Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero)** mediante un assegno circolare di detto importo recante il numero 4029019146-09 ed emesso dalla Ic-

crea Banca, BCC di Roma - Trastevere, Agenzia 08327, in data 24 marzo 2022 con clausola "non trasferibile" a favore di "FONDAZIONE IRIS-3-ETS".

Detto assegno sarà versato nel conto corrente intestato alla Fondazione che sarà all'uopo acceso.

#### ARTICOLO VI)

##### ELEZIONE ALLE CARICHE -

I comparenti, Don **Stefano TARDANI**, **Emanuela CRENCA**, **Federico D'ANDREA**, **Stefano OCELLO**, **Vittoria RENDO**, quali Fondatori, anche giusta quanto disposto dall'articolo 31 dello Statuto:

--- **a)** posto che ai sensi dell'articolo 19 (diciannove) dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da tutti i Fondatori Promotori, di cui all'articolo 12 (dodici) dello Statuto medesimo, stabiliscono all'interno del detto CIG le seguenti cariche:

-- Federico D'ANDREA (Presidente);  
-- Emanuela CRENCA (Vice-Presidente);  
-- Vittoria RENDO (Segretario);  
-- Don Stefano TARDANI e Stefano OCELLO (Consiglieri),  
tutti come sopra generalizzati e quali, per quanto occorra accettano la carica.

Al Consiglio di Indirizzo Generale sono attribuiti i poteri di cui al sotto riportato Statuto, ed in particolare del predetto articolo 19 (diciannove);

--- **b)** dispongono che il primo **Consiglio Direttivo** sia costituito da numero 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, composto dalle persone di sè medesimi, e stabiliscono che, all'interno del detto Organo, vengano assunte le seguenti cariche:

-- Federico D'ANDREA (Presidente);  
-- Emanuela CRENCA (Vice-Presidente e Tesoriere);  
-- Vittoria RENDO (Segretario);  
-- Don Stefano TARDANI e Stefano OCELLO (Consiglieri).

Essi dichiarano di accettare la carica loro conferita, dichiarando altresì che essi non incorrono in alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile, giusta il richiamo dell'articolo 26, comma 8, del CTS.

Al Consiglio Direttivo, testè nominato, che dura in carica tre anni, sono attribuiti tutti i poteri previsti dalla legge per l'Organo Amministrativo delle fondazioni ed in particolare per quelle costituenti Enti del Terzo Settore ed altresì quelli fissati dall'articolo 20 (venti) dello Statuto in appresso riportato e nelle altre disposizioni del medesimo ad esso riferite.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente della Fondazione ed ha la legale rappresentanza della stessa di fronte a terzi e in giudizio;

--- **c)** nominano per il primo quadriennio a comporre il **Comitato Scientifico** i signori:

-- Alfredo LULLI, nato a Roma il giorno 8 novembre 1968, residente in Roma, Via Gino Coppedè n. 19, codice fiscale LLL LRD 68S08 H501L (direttore scientifico);

-- Don Stefano TARDANI, come sopra generalizzato (vice-direttore scientifico);

-- Vittoria RENDO, come sopra generalizzata (coordinatrice);

-- Gianluca FRENGUELLI, nato a Roma il 28 gennaio 1970, residente in Roma, Via Maria Giudice n. 28, codice fiscale FRN GLC 70A28 H501R;

-- Raffaella MERLINI, nata a Macerata il 10 agosto 1968, residente in Macerata, Via della Pace n. 35, codice fiscale MRL RFL 68M50 E783H

Al Comitato Scientifico sono attribuiti i poteri di cui al sotto riportato Statuto, ed in particolare dell'articolo 23 (ventitre);

--- **d) nominano**, per il primo triennio, a comporre l'Organo di Controllo, costituito in forma monocratica, la persona della Dottoressa **Pasqualina SCACCIA**, sopra generalizzata, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Roma al n. AA\_004042 - Revisore contabile numero iscrizione 69339, ai sensi del D.M. 26 aprile 1996 in Gazzetta Ufficiale n. 37-bis del 7 maggio 1996, la quale presente accetta la carica conferitale e dichiara che non sussistono cause di impedimento all'acquisizione della carica o di ineleggibilità, a suo carico.

All'Organo di Controllo sono attribuiti i poteri connessi alla carica di cui al sotto riportato Statuto ed in particolare dell'articolo 25 (venticinque) e come pure previsti dall'articolo 30 del CTS e dalle altre norme applicabili in materia;

--- **e) autorizzano** sin d'ora i nominati organi a svolgere le loro rispettive funzioni e a dar corso all'attività della "Fondazione", anche nel periodo di attesa del suo riconoscimento come persona giuridica, ai sensi e nei limiti di legge.

#### **ARTICOLO VII)**

##### **ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario della "Fondazione" ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio chiuderà il 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui la "Fondazione" ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

#### **ARTICOLO VIII)**

##### **STATUTO**

La Fondazione è retta dal seguente Statuto.

##### **STATUTO DELLA**

##### **"FONDAZIONE IRIS-3 ETS**

##### **ISTITUTO DI RICERCA INTERNAZIONALE SULLO SPIRITO UMANO - INTERNATIONAL RESEARCH INTO THE SOUL"**

\*\*\*

##### **= TITOLO I =**

##### **DATI DI RIFERIMENTO COME FONDAZIONE DEL TERZO SETTORE**

## ARTICOLO 1

### - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

#### - NATURA GIURIDICA - VIGILANZA -

**1.1.** È costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata **"FONDAZIONE IRIS-3 ETS ISTITUTO DI RICERCA INTERNAZIONALE SULLO SPIRITO UMANO - INTERNATIONAL RESEARCH INTO THE SOUL"**, in breve denominata anche **"FONDAZIONE IRIS-3 ETS"** (che nel corso del presente Statuto potrà essere anche chiamata, per brevità, "Fondazione" o "Ente").

**1.2.** La denominazione e la sua forma abbreviata potranno essere dalla Fondazione liberamente utilizzate nella composizione di "loghi" e/o di marchi identificativi e formare oggetto di design.

**1.3.** Detta Fondazione:

-- è conformata ai principi, al modello, allo schema giuridico e alla disciplina degli Enti del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, in seguito, per brevità: CTS), successive integrazioni e modifiche e provvedimenti collegati, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, dando corso alla sua iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) così come attualmente disciplinata dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020 (in G.U. n. 261 del 21 ottobre 2020) e dal Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del predetto Ministero M\_lps.34 Registro Decreti. R. 0000561.26-10-2021;

-- assume la struttura di Fondazione di partecipazione, in ragione della presenza di diverse categorie di partecipanti.

**1.4.** La Fondazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) di cui all'articolo 4, comma 1 del CTS, potrà utilizzare l'acronimo ETS o, per esteso, la locuzione Ente del Terzo Settore, in quanto tale indicazione non può essere usata da soggetti diversi dagli Enti del Terzo Settore giusta il disposto dell'articolo 12, comma 3 del CTS. Di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico ed essa sarà spendibile nei rapporti con i terzi.

**1.5.** L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del codice civile e delle Leggi collegate. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs.n.117/2017.

## = TITOLO II =

### SEDE - DURATA

## ARTICOLO 2

### - SEDE - SEDI SECONDARIE, DELEGAZIONI E UFFICI - DURATA -

**2.1.** La Fondazione ha sede nell'ambito territoriale del Comune di Roma.

**2.2.** Con deliberazione dell'Organo Amministrativo, la sede potrà essere trasferita in altro luogo purchè all'interno del suddetto Comune e potranno essere istituite sedi secondarie, delegazioni ed uffici, anche senza stabile rappresentanza; la decisione di istituzione ne può determinare l'autonomia amministrativa e organizzativa.

**2.3.** Il trasferimento della sede in Comune diverso da quello ove essa sia fissata comporta modifica statutaria.

**2.4.** La sua durata è illimitata, salvo che lo scopo sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile o che si verifichino comunque cause di estinzione previste dalla legge.

**= TITOLO III =**

**CARATTERI IDENTITARI -**

**SCOPI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE -**

**ATTIVITÀ DIVERSE: STRUMENTALI, SECONDARIE E ACCESSORIE -**

**ARTICOLO 3**

**- CARATTERI IDENTITARI -**

**3.1.** La Fondazione:

1) non ha scopo di lucro;

2) non può avere rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né collegamenti in alcun modo con interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro;

3) è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nella prospettiva dello sviluppo integrale della persona umana, come meglio indicato nel successivo articolo 5 del presente Statuto, attraverso iniziative e/o progetti anche innovativi che promuovano la coscienza della trascendenza;

4) è nata da ispirazione cristiana cattolica e fonda la propria azione e testimonianza sui valori evangelici;

5) si esprime attraverso progetti che corrispondano ad una concreta e attiva presenza nella società perchè sia possibile una maturazione della cultura alimentata dai valori dello spirito e dalla coscienza della trascendenza, cosicché la vita umana ed il suo progresso si emancipino dal predominante orientamento materialista ed economicista, spersonalizzante. Infatti, la realtà dell'esistenza dell'anima creata, presente in ciascun essere umano, è il presupposto che fonda la sua più grande libertà e dignità e dal quale discende in particolare il diritto universale alla libertà religiosa. I progetti possono essere sviluppati nel segno dell'innovazione alla luce del rapporto tra scienza, ragione, sapienza e spirito.

**ARTICOLO 4**

**- DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI -**

**4.1.** La non lucratività dell'Ente comporta che esso ha il divieto di distribuire, sia in modo diretto che in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque

denominati.

**4.2.** È fatto altresì obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali di interesse generale, nonché delle altre attività diverse strumentali, secondarie e accessorie di cui in seguito, ovvero per l'aumento del patrimonio.

#### **ARTICOLO 5**

##### **- SCOPI E ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE -**

**5.1.** La Fondazione ha per scopo la promozione, la difesa e il pieno sviluppo della persona umana, nella sua dimensione personale, familiare e sociale, quali principi universali costituzionalmente garantiti; in particolare ha come scopo la ricerca teoretica e sperimentale sulla realtà spirituale che costituisce l'essere umano, intesa come anima spirituale creata da Dio, fondamento della vita umana.

**5.2.** La Fondazione:

--- persegue i suoi scopi anche mediante servizi e interventi che offrano percorsi di vita che favoriscano l'espressione del diritto fondamentale dell'uomo all'affermazione della propria dimensione spirituale e religiosa;

--- persegue altresì i suoi scopi attraverso la promozione della famiglia cristiana, costituita da uomo e donna, come ambiente fondamentale di unione coniugale e come centro primario di natura affettiva, educativa, formativa e relazionale più significativo per i figli ed anche attraverso il sostegno del suo ruolo nella società, e specificatamente nel contesto culturale, sollecitando iniziative di supporto presso le istituzioni.

**5.3.** In tale quadro, la Fondazione si propone di svolgere, in Italia e all'Estero, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.n. 117/2017, che vengono di seguito riportate con la lettera che esse hanno nel predetto articolo:

*b) interventi e prestazioni sanitarie;*

*d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

*g) formazione universitaria e post-universitaria;*

*h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*

*i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

*w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'arti-*

colo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

**5.4.** Giusta quanto previsto dall'articolo 7 del CTS, la Fondazione potrà porre in essere raccolta fondi, ovverosia il complesso delle attività ed iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Tale attività di raccolta fondi potrà essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

#### **ARTICOLO 6**

##### **ATTIVITÀ DIVERSE: STRUMENTALI, SECONDARIE E ACCESSORIE -**

**6.1.** La Fondazione inoltre può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali, secondarie e accessorie rispetto alle attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs.n. 117/2017.

**6.2.** In particolare, il Consiglio di Indirizzo Generale della Fondazione può individuare - successivamente - dette attività diverse, strumentali, secondarie e accessorie rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 CTS, secondo criteri e limiti, nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia di cui alle normative di rango secondario.

**6.3.** Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito dei settori di cui al precedente articolo 5, con quella di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento per lo sviluppo, il finanziamento e il co-finanziamento di progetti specifici e per tutte le iniziative istituzionali. In particolare, la Fondazione potrà sostenere - nelle forme consentite e di volta in volta ritenute più idonee al miglior raggiungimento degli scopi - associazioni ed enti che promuovano lo sviluppo, il sostegno, la difesa e l'evangelizzazione della famiglia, anche svolgendo le propria attività insieme, in collaborazione e/o per il tramite reciproco di tali associazioni ed enti, in particolare con la "Associazione "Famiglia Piccola Chiesa", con sede in Roma, codice fiscale 96318670583, costituita con atto del Notaio Andrea Pantalani di Roma in data 28 maggio 1996, Rep. n. 9/6, stante la sua missione e le sue opere.

**6.4.** Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione

potrà inoltre, purché compatibilmente con la sua qualifica di

Ente del Terzo Settore:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare con enti pubblici e privati o altre istituzioni in genere - sia in forma individuale che aggregata - contratti, convenzioni, accordi di programma e protocolli di intesa per la progettazione, organizzazione e gestione delle attività di interesse generale e/o diverse della Fondazione;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e sempre nei limiti in cui tali partecipazioni siano ammesse e compatibili con la natura di Ente del Terzo Settore; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere, attivare e sostenere centri di formazione, centri di aggregazione e per la gestione del tempo libero, centri culturali e sociali attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- f) promuovere ed organizzare seminari, conferenze, convegni, dibattiti, incontri e manifestazioni, webinar, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutti quegli eventi idonei a favorire la conoscenza e la divulgazione delle attività, anche di studio, poste in essere dalla Fondazione e dei principi e dei valori cui esse sono ispirate;
- g) promuovere campagne ed iniziative dirette alla sensibilizzazione della pubblica opinione e ad un ordinato e sistematico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico, anche rivolte alla sollecitazione di iniziative legislative e di strumenti di protezione giuridica degli ambiti in cui la Fondazione riconosce centrata la propria identità e il proprio lavoro;
- h) organizzare attività e progetti didattici per scuole ed in genere per istituti formativi ed educativi, sia del settore pubblico che privato;
- i) erogare premi e borse di studio;
- l) svolgere, in via accessoria o strumentale, attività commerciali, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world

wide web;

m) distribuire e diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, formativo, didattico, attraverso stampati, radio, televisione, web e qualsiasi mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni di ogni genere e tipo atte ad agevolare il perseguimento delle proprie finalità;

n) avvalersi di tutte le facilitazioni di legge, contributi di enti pubblici e privati, nazionali, stranieri o sovranazionali;

o) svolgere, in genere, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**6.5.** La Fondazione potrà partecipare a bandi e a procedure di finanziamenti, per il conseguimento di altre forme di sostegno economico e per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e natura erogati da enti e amministrazioni pubbliche, anche sovra-nazionali e internazionali, nonché da enti e soggetti privati.

**6.6.** È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle secondarie, strumentali e accessorie, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

#### **= TITOLO IV =**

### **PATRIMONIO - FONDO DI GESTIONE - ESERCIZI - BILANCI**

#### **ARTICOLO 7**

#### **- PATRIMONIO -**

**7.1.** Il patrimonio dell'Ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**7.2.** Il patrimonio è composto:

--- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro e/o in beni mobili e/o immobili e/o in altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori e dagli incrementi ad esso apportati anche dai Partecipanti Ordinari;

--- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, destinati a patrimonio;

--- c) dalle donazioni e lasciti testamentari (eredità, legati, benefici nascenti da oneri etc.) nonché dalle elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati con specifica destinazione a incremento del patrimonio tanto da parte del benefattore che, in mancanza e salvo diversa indicazione di quest'ultimo, per decisione del Consiglio di Indirizzo Generale;

--- d) da proventi, avanzi ed eccedenze attive dei bilanci annuali e dalla parte di rendite del patrimonio non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, sia destinata a

incremento del patrimonio;

--- e) da contributi con la detta destinazione da parte:

\* dell'Unione europea,

\* di Stati, Istituzioni, Enti Esteri e di organismi internazionali;

\* dello Stato Italiano, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.

**7.3.** Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione. Nell'amministrarlo, la Fondazione osserva criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore e ottenerne un'adeguata redditività, secondo principi di trasparenza e di responsabilità.

#### **ARTICOLO 8**

##### **- FONDO DI GESTIONE -**

**8.1.** Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi ed è costituito da:

--- a) conferimenti dei Partecipanti Ordinari e dei Partecipanti Sostenitori, nelle forme e nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo a norma dei successivi articoli 13 e 14;

--- b) ricavi e proventi delle attività istituzionali e di quelle diverse: strumentali, secondarie e accessorie, ed in particolare di pubbliche manifestazioni comunque promosse o autorizzate dal Consiglio Direttivo della Fondazione;

--- c) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

--- d) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ed in particolare dalla vendita di libri e di qualsiasi altra pubblicazione, sia eseguita a cura e spese della Fondazione stessa sia da questa tenute in deposito e vendute per conto terzi e di oggetti comunque commercializzati in occasione delle proprie iniziative;

--- e) erogazioni liberali;

--- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

--- g) altre entrate compatibili con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

--- h) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio;

--- i) eventuali altri contributi ed elargizioni attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici nonché da privati;

--- l) eventuali altri contributi di terzi;

--- m) altre entrate compatibili con le finalità istituziona-

li.

## **ARTICOLO 9**

### **- ESERCIZIO FINANZIARIO -**

**9.1.** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

**9.2.** Il primo esercizio si chiude il 31 (trentuno) dicembre dell'anno in cui la Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.

## **ARTICOLO 10**

### **- BILANCI -**

**10.1.** Entro il 31.12. (trentuno dicembre) di ciascun anno, il Consiglio di Indirizzo Generale approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 (trenta) giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Indirizzo Generale in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi e nelle forme di legge.

**10.2.** Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuali sono strutturati ai sensi di legge in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

**10.3.** Il bilancio consuntivo rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi di legge.

**10.4.** Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

**10.5.** Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

**10.6.** Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e deve essere reso pubblico al ricorrere delle condizioni di legge, in particolare con riferimento agli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai Partecipanti.

**10.7.** Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

**10.8.** Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Indirizzo Generale o del Consiglio

Direttivo muniti di delega non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati.

**10.9.** È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**10.10.** Qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs.n. 117/2017, la Fondazione sarà tenuta a depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il Bilancio Sociale, redatto allo scopo di:

- consentire alla Fondazione di rendere noto ai propri Partecipanti il grado di perseguimento della missione e, in una prospettiva più generale, le responsabilità, gli impegni assunti e i risultati conseguiti;
- costituire un documento informativo che permetta ai terzi di acquisire elementi utili ai fini della valutazione delle strategie, degli impegni e dei risultati prodotti nel tempo;
- favorire lo sviluppo all'interno della Fondazione di processi di rendicontazione e di valutazione e controllo dei risultati, che possano contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i valori della missione.

**10.11.** Il Bilancio Sociale, è redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio Nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte, costituendo eventualmente un Gruppo di Lavoro preposto alla realizzazione delle attività di rendiconto sociale che assicuri il rispetto dei principi di rendicontazione, la raccolta e la sistematizzazione delle informazioni necessarie per la stesura del documento, lo sviluppo delle attività di coinvolgimento dei partecipanti e di diffusione del documento.

**= TITOLO V =**

**CATEGORIE - QUALIFICHE**

**ARTICOLO 11**

**- QUALIFICHE -**

**11.1.** All'interno della Fondazione sono riconosciute esclusivamente le seguenti categorie di soggetti:

- Fondatori Promotori;
- Partecipanti Ordinari;
- Partecipanti Sostenitori;
- Partecipanti Onorari.

**11.2.** Detti soggetti assumono le rispettive qualifiche, come disciplinate dal presente Statuto e potranno essere dotati di tesserino di appartenenza appositamente rilasciato.

**ARTICOLO 12**

**- FONDATORI PROMOTORI -**

**12.1.** Sono Fondatori Promotori coloro i quali intervengono all'atto costitutivo.

**12.2.** I Fondatori Promotori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo non possono essere esclusi dalla Fondazione e la loro partecipazione è a vita, salvo recesso volontario.

**12.3.** Una volta costituita la Fondazione, possono acquisire la qualifica di Fondatori Promotori i Partecipanti Ordinari, distintisi per la loro attività a sostegno delle finalità della Fondazione e sono stati ritenuti meritevoli, con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

**12.4.** La contribuzione da parte dei Fondatori Promotori come dotazione inerente alla costituzione della Fondazione si intende in ogni caso definitiva.

**12.5.** La qualifica di Fondatore Promotore non è trasmissibile per via ereditaria o cedibile in alcun modo.

#### **ARTICOLO 13**

##### **- PARTECIPANTI ORDINARI -**

**13.1.** Possono divenire Partecipanti Ordinari, su proposta del Consiglio Direttivo e delibera di ammissione del Consiglio di Indirizzo Generale, le persone fisiche che contribuiscono all'incremento del Patrimonio e/o del Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio Direttivo mediante il Regolamento di cui al successivo art. 19.5. lettera c); detto Regolamento potrà stabilire anche le modalità di contribuzione se *una tantum* o a cadenze periodiche.

**13.2.** Il Consiglio Direttivo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Ordinari per Categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

**13.3.** La qualifica di Partecipante Ordinario non è trasmissibile per via ereditaria o cedibile in alcun modo.

#### **ARTICOLO 14**

##### **- PARTECIPANTI SOSTENITORI -**

**14.1.** Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti pubblici o privati anche aventi sede all'estero che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al sostentamento della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante:

(i) conferimenti in denaro o titoli in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;  
(ii) conferimenti di beni, materiali o immateriali, e servizi;  
(iii) prestazione di attività professionali di particolare rilievo, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

**14.2.** Il Consiglio Direttivo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione al-

la Fondazione.

**14.3.** La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

**14.4.** Eventuali conferimenti in denaro o titoli o beni materiali effettuati dai Sostenitori afferiscono al Fondo di Gestione della Fondazione.

**14.5.** La qualifica di Partecipante Sostenitore non è trasmissibile per via ereditaria o cedibile in alcun modo.

#### **ARTICOLO 15**

##### **- PARTECIPANTI ONORARI -**

**15.1.** Possono ottenere la qualifica di Partecipante Onorario le persone fisiche che si sono distinte per la loro attività a favore della vita umana, avvalorata dalla dimensione dello spirito e della famiglia o anche acquisendo particolari benemeritenze nei confronti della stessa Fondazione.

**15.2.** Godono dei diritti e dei doveri regolamentati dal presente Statuto. Sono dispensati dal pagamento della quota di contribuzione annuale.

**15.3.** La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

**15.4.** La qualifica di Partecipante Onorario non è trasmissibile per via ereditaria o cedibile in alcun modo.

#### **ARTICOLO 16**

##### **- PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI ORDINARI, DEI PARTECIPANTI SOSTENITORI E DEI PARTECIPANTI ONORARI -**

**16.1.** La qualifica di Partecipante Ordinario, di Partecipante Sostenitore e di Partecipante Onorario dura fino alla eventuale perdita della qualifica per i motivi di cui all'art. 17.

**16.2.** I Partecipanti Ordinari, i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Onorari possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività organizzate dalla Fondazione.

#### **ARTICOLO 17**

##### **- ESPULSIONE, ESCLUSIONE - RECESSO - DECADENZA -**

**17.1.** Il Consiglio Direttivo decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l'espulsione dei Partecipanti Ordinari e, con la maggioranza semplice, l'esclusione dei Partecipanti Sostenitori per inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

--- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

--- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

--- comportamento contrario agli scopi ed ai valori cui si ispira la Fondazione;

--- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

**17.2.** Il Consiglio Direttivo decide, altresì, con deliberazione assunta con la maggioranza semplice l'esclusione dei Partecipanti Onorari per inadempimento degli obblighi e dei

doveri derivanti dal presente Statuto, ed in particolare:

--- comportamento contrario agli scopi ed ai valori cui si ispira la Fondazione.

**17.3.** Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

--- estinzione, a qualsiasi titolo;

--- instaurazione di procedure di liquidazione;

--- fallimento e/o instaurazione delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

**17.4.** Nel caso di espulsione dei Partecipanti Ordinari ed esclusione dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Onorari, il Consiglio Direttivo dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Entro 30 (trenta) giorni dalla notizia dell'espulsione o esclusione, eventuali proposte di riesame presentate dall'espulso o escluso, verranno valutate, in ultima istanza, nella prima seduta utile del Consiglio d'Indirizzo Generale.

**17.5.** I Partecipanti Ordinari, i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Onorari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

**17.6.** L'eventuale recesso da parte dei Partecipanti Ordinari, dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Onorari, dovrà essere comunicato per iscritto alla Fondazione con preavviso di 90 (novanta) giorni, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. Entro i successivi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione il Consiglio Direttivo verifica la possibilità di risolvere o rimuovere le ragioni del recesso e ne dà comunicazione al soggetto interessato; ove questi confermi la decisione di recedere, il recesso si intende definitivo a decorrere dal novantunesimo giorno dalla data della comunicazione iniziale.

**17.7.** Nelle more del predetto procedimento, il Consiglio Direttivo può sospendere con provvedimento motivato la partecipazione di coloro i quali hanno manifestato l'intendimento di recedere dalla vita della Fondazione e dall'assolvimento dei relativi obblighi.

**17.8.** La qualifica di Partecipante Ordinario e di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, la prestazione regolarmente eseguita ovvero l'iniziativa di sostegno sia effettivamente effettuata. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

## **= TITOLO VI =**

### **ORGANI**

#### **ARTICOLO 18**

#### **- ORGANI DELLA FONDAZIONE -**

**18.1.** Sono Organi della Fondazione:

--- il Consiglio di Indirizzo Generale (in sigla CIG);

--- il Consiglio Direttivo (in sigla CD);

--- il Presidente;

--- il Vice-Presidente;

--- il Comitato Scientifico (in sigla CS);

--- il Comitato dei Garanti (in sigla CG);

--- l'Organo di Controllo (in sigla OC).

**18.2.** Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, purché regolarmente documentate e salvo quanto diversamente disposto da norme di legge in materia ed in particolare dal CTS e fermo restando che i principi di comportamento dell'Organo di Controllo (anche con funzioni di revisione legale) richiedono di quantificare un compenso ai fini dell'indipendenza.

**18.3.** All'Organo di Amministrazione si applica l'articolo 2382 del codice civile, giusta il richiamo dell'articolo 26, comma 8, del CTS.

**18.4.** Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

**18.5.** Il Revisore legale dei conti (RLC) non rientra tra gli organi, essendo un incarico di natura diversa, la cui funzione può in ogni caso essere svolta dall'Organo di Controllo.

#### **ARTICOLO 19**

##### **- CONSIGLIO DI INDIRIZZO GENERALE: COMPOSIZIONE - POTERI - FUNZIONAMENTO -**

**19.1.** Il Consiglio di Indirizzo Generale è composto da tutti i Fondatori Promotori di cui all'art. 12 del presente statuto.

**19.2.** Del Consiglio di Indirizzo Generale fa parte, di diritto e come membro effettivo, il Presidente.

**19.3.** I membri del Consiglio di Indirizzo Generale sono in ogni caso emanazione dei Fondatori Promotori di cui all'art. 12 dello Statuto, restano in carica sino a morte, dimissioni o incapacità attestata in forma scritta, su istanza degli altri componenti il Consiglio di Indirizzo Generale a maggioranza dei membri, da un Collegio di tre medici uno fra i quali specializzati in neurologia e uno in psichiatria, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma.

**19.4.** In caso di morte, dimissioni o incapacità di un membro del Consiglio di Indirizzo Generale ovvero nel caso in cui si ravvisi l'opportunità di ampliare il numero dei membri dell'organo gli altri membri potranno provvedere alla sostituzione coi nuovi membri, previa assunzione della qualifica di Fondatori Promotori secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.3.

**19.5.** Il Consiglio di Indirizzo Generale approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio Direttivo e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. In particolare provvede a:

- a) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del CTS;
- b) stabilire, predisporre ed approvare annualmente in via generale i programmi, le forme e le modalità di attuazione delle finalità statutarie della Fondazione, le direttive generali del loro svolgimento, i criteri e le priorità di intervento nonché verificarne e controllarne l'esecuzione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 5 del presente statuto e comunque nel rispetto delle disposizioni in materia di Enti del Terzo Settore;
- c) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, rispettivamente entro il 31 (trentuno) dicembre e il 30 (trenta) aprile di ogni anno;
- d) approvare e adottare, ove lo ritenga opportuno, tutti i regolamenti della Fondazione, in particolare quelli relativi alla organizzazione e funzionamento della stessa e quello di disciplina dei criteri in base ai quali i soggetti di cui agli articoli 13, 14 e 15 dello Statuto possono divenire Partecipanti Ordinari, Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Onorari;
- e) nominare il Presidente della Fondazione ed il Vice-Presidente;
- f) nominare il 50% (cinquanta per cento) degli altri membri del Consiglio Direttivo, scelti tra i componenti del Consiglio di Indirizzo Generale;
- g) nominare il Comitato Scientifico ed il suo Direttore, deliberare sulla revoca e sulla incompatibilità dei suoi membri;
- h) sostituire il Presidente della Fondazione: in caso di morte, dimissioni o incapacità;
- i) individuare i dipartimenti della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- l) nominare l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti;
- m) deliberare eventuali modifiche statutarie, ivi incluse trasformazioni, fusioni e scissioni, nei limiti del mantenimento degli scopi e delle finalità;
- n) individuare e costituire altri organismi funzionali al buon andamento e all'efficienza delle attività della Fondazione mediante apposito regolamento;
- o) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei liquidatori, e alla devoluzione del patrimonio;
- p) ammettere alla qualifica di Fondatori Promotori i Partecipanti Ordinari;

q) autorizzare le operazioni di cui alla lettera c) dell'art.

7.2. e quelle di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 20.5. del presente Statuto;

r) deliberare in merito alla costituzione ovvero alla partecipazione a società di capitali, trust e fondazioni;

s) nominare uno o più Referenti Scientifici;

t) deliberare su tutti gli argomenti che il presente Statuto affida alla sua competenza o comunque sottoposti al suo esame e che non siano riservati ad altri organi.

**19.6.** Il Consiglio di Indirizzo Generale è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita o consegnata a mano agli aventi diritto, o con qualunque altro mezzo di comunicazione anche telematico che dia prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta con preavviso di 3 (tre) giorni, escluso in ogni caso dal computo il giorno della tenuta.

**19.7.** L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

**19.8.** Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice - Presidente.

**19.9.** Il Consiglio di Indirizzo Generale si riunisce validamente, con la presenza dei due terzi dei suoi membri in prima convocazione e con la presenza della metà più uno in seconda convocazione.

**19.10.** Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **ARTICOLO 20**

### **- CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE - POTERI - FUNZIONAMENTO -**

**20.1.** Il Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, dura in carica 3 (tre) anni, è rieleggibile, anche più volte, ed è composto da un numero sempre dispari che va da cinque a undici membri, compreso il Presidente.

**20.2.** La composizione sarà la seguente:

--- il Presidente, nominato dal Consiglio di Indirizzo Generale;

--- metà degli altri membri nominati dal Consiglio di Indirizzo Generale;

--- metà degli altri membri nominati dai Partecipanti Ordinari appositamente convocati in Assemblea dal Consiglio di Indirizzo Generale, costituita dalla metà più uno dei predetti complessivamente considerati e con delibera assunta a maggioranza semplice dei presenti.

**20.3.** Nell'ipotesi in cui l'Assemblea dei Partecipanti Ordinari non provveda nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla

scadenza del mandato dei consiglieri in carica, alla nomina provvede il Consiglio di Indirizzo Generale.

**20.4.** Il Consiglio Direttivo, costituente l'Organo Collegiale di gestione della Fondazione provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione di quest'ultima, secondo i programmi e le indicazioni deliberati dal Consiglio di Indirizzo Generale nel rispetto degli scopi e delle finalità e dei criteri ispiratori dell'azione della Fondazione medesima, quali risultanti dal presente Statuto e da ogni altro atto posto in essere dal Consiglio di Indirizzo Generale e fatte salve in ogni caso le competenze del Consiglio di Indirizzo Generale.

**20.5.** In particolare, il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

a) eseguire ed autorizzare l'esecuzione di ogni attività consentita alla Fondazione per il raggiungimento dei suoi fini e porre in essere ogni altra operazione economico-finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria per raggiungere i fini della Fondazione;

b) predisporre i Regolamenti da sottoporre all'approvazione e all'adozione da parte del Consiglio di Indirizzo Generale;

c) predisporre entro il 30 (trenta) novembre di ogni anno il bilancio preventivo annuale ed entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno quello consuntivo annuale, con la relazione accompagnatoria di gestione e finanziaria, nonché approvare i documenti e le situazioni contabili inerenti, nei termini di legge e del presente Statuto, da presentare al Consiglio di Indirizzo Generale per le proprie determinazioni;

d) gestire i beni ed il Fondo di Gestione e i mezzi patrimoniali della Fondazione;

e) accettare donazioni, liberalità ed elargizioni, siano o no gravate da oneri o condizioni, accettare eredità con beneficio di inventario e conseguire legati e le prestazioni portate da oneri, o rinunciare alle une e agli altri, previa autorizzazione del Consiglio di Indirizzo Generale;

f) acquistare, vendere, alienare, permutare e compiere qualunque atto di disposizione di beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, macchinari, impianti, arredi, beni immobili e diritti reali di godimento, anche con patto di riscatto, ad eccezione dei beni che facciano parte del patrimonio della Fondazione, e decidere sulla destinazione degli stessi ovvero sulle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto e previa autorizzazione del Consiglio di Indirizzo Generale;

g) proporre al Consiglio di Indirizzo Generale i nominativi scelti fra i Partecipanti Ordinari per l'acquisto della qualifica di Fondatore Promotore, ai sensi dell'art. 12.3;

h) amministrare i beni mobili ed immobili, e quindi approntare e sottoscrivere o risolvere contratti di locazione, di sublocazione, di affitto (anche ultranovennali), di comodato, di godimento in genere, anche temporaneo o turnario, riscuo-

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | tere e pagare pigioni e canoni od altre indennità connesse,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|  |  | <p>disporre e far eseguire restauri, riparazioni, lavori di manutenzione e migliorie di qualunque genere e natura, prescegliendo al riguardo le imprese e stipulando con le stesse i relativi contratti, fissando e pattuendo prezzi ed importi, capitolati, stati d'avanzamento, termini, scadenze, decadenze e quant'altro inerente;</p> <p>i) proporre al Consiglio di Indirizzo Generale la costituzione ovvero la partecipazione a società, trust e fondazioni, sempre nei limiti stabiliti dal CTS per gli ETS;</p> <p>l) proporre al CIG uno o più Referenti Scientifici secondo le modalità che saranno stabilite mediante apposito Regolamento;</p> <p>m) conferire al suo interno l'incarico di Segretario e Tesoriere, che possono coincidere anche nella stessa persona;</p> <p>n) gestire i rapporti con il personale, fissare la loro retribuzione, avvalersi della collaborazione di consulenti esterni;</p> <p>o) deliberare l'ammissione dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Onorari;</p> <p>p) proporre al CIG i nominativi di nuovi Partecipanti Ordinari;</p> <p>q) deliberare sui contributi, comunque denominati e classificati, dei Partecipanti Ordinari e Sostenitori, in conformità alle indicazioni del Regolamento in materia;</p> <p>r) deliberare su tutti gli argomenti se previsti dal presente Statuto o comunque sottoposti al suo esame, che non siano riservati ad altri organi.</p> <p><b>20.6.</b> Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita o consegnata a mano agli aventi diritto, o con qualunque altro mezzo di comunicazione anche telematico che dia prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, escluso dal computo il giorno della tenuta, salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta con preavviso di 48 (quarantotto) ore.</p> <p><b>20.7.</b> L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima.</p> <p><b>20.8.</b> Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere nominato nella riunione.</p> <p><b>20.9.</b> Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente, con la presenza dei due terzi dei suoi membri in prima convocazione e con la presenza di almeno tre membri, incluso il Presidente, in seconda convocazione.</p> <p><b>20.10.</b> Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed i membri esprimono voto</p> |  |

capitario.

**20.11.** Se nel corso della durata del mandato del Consiglio Direttivo vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio stesso, i membri rimasti in carica provvedono:

- a richiedere la convocazione del Consiglio di Indirizzo Generale se chi è venuto meno era un membro da quest'ultimo nominato, perché provveda alla sostituzione;
- a richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti Ordinari, se chi è venuto meno era un membro da quest'ultima nominato, perché provveda alla sostituzione, salvo che possano automaticamente subentrare i primi tra i non eletti nell'ordine di preferenza risultante dalle procedure di nomina.

**20.12.** I membri del Consiglio Direttivo così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

**20.13.** Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, la Fondazione deve provvedere, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 11 del presente articolo e con le medesime modalità, alla nomina del sostituto che resterà in carica fino allo spirare del termine di durata del Consiglio Direttivo.

**20.14.** I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese documentate, approvate dal Presidente; le spese del Presidente sono rimborsate previa delibera del Consiglio Direttivo.

**20.15.** I Consiglieri:

- esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono e rispondono solo nei confronti della Fondazione dell'esercizio delle proprie funzioni;
- sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione nonché ad un comportamento riservato e rispettoso privo di manifestazioni polemiche. La disposizione non riguarda le notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione purché queste non attengano all'attività di gestione economica.

**20.16.** L'inottemperanza alle disposizioni di cui sopra è considerato motivo di revoca per giusta causa per cui il Consigliere può essere revocato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. La revoca viene deliberata dal Consiglio Direttivo; al Consigliere revocato, nulla è dovuto a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca.

L'assunzione dell'incarico di Consigliere della Fondazione rappresenta l'accettazione di questa clausola e pertanto vale come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno

provocato dalla revoca.

**20.17.** Il Consiglio Direttivo può delegare singole sue funzioni e poteri ad uno o più dei propri componenti, a cui conferire se del caso la connessa rappresentanza e la firma, disgiuntamente o congiuntamente.

## **ARTICOLO 21**

### **- IL PRESIDENTE -**

**21.1.** Il Presidente della Fondazione che è anche Presidente del Consiglio Direttivo:

--- assicura il rispetto del profilo identitario e progettuale della Fondazione ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;

--- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio;

--- agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

**21.2.** In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

**21.3.** Il Presidente svolge altresì le seguenti funzioni:

a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione, a seguito delle deliberazioni degli Organi competenti;

b) convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo Generale ed il Consiglio Direttivo;

c) nei casi di necessità e di particolare urgenza, delibera e compie gli atti indilazionabili per la tutela degli interessi della Fondazione di competenza del Consiglio Direttivo, convocandolo, per la ratifica di dette deliberazioni, entro 30 (trenta) giorni dalla loro assunzione;

d) sovrintende all'attività delle strutture organizzative della Fondazione;

e) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio Direttivo.

**21.4.** Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente e rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti, previa delibera del Consiglio Direttivo o del Consiglio di Indirizzo Generale.

## **ARTICOLO 22**

### **- IL VICE PRESIDENTE -**

**22.1.** Al Vice Presidente spetta di sostituire il Presidente, in conformità alle deleghe conferitegli dal Presidente stesso.

**22.2.** In caso di mancanza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne svolge le funzioni e ne esercita i poteri

e le attribuzioni, anche di rappresentanza.

**22.3.** L'intervento del Vice Presidente nel compimento di qualunque atto è prova nei confronti dei terzi che vi abbiano fatto affidamento in buona fede dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e li attesta a tutti gli effetti.

**22.4.** In caso di impedimento permanente il Vice Presidente convoca senza indugio il Consiglio di Indirizzo Generale che provvede alla sostituzione e, fino alla nuova nomina, garantisce l'esercizio delle funzioni del Presidente per gli affari correnti.

#### **ARTICOLO 23**

##### **- COMITATO SCIENTIFICO -**

**23.1.** Il Comitato Scientifico è l'organo a disposizione della Fondazione e del Consiglio di Indirizzo Generale per le attività di ricerca e studio secondo l'oggetto e le finalità della Fondazione.

**23.2.** È composto da un numero variabile di membri, proposti dal Direttore Scientifico, nominati dal CIG, fra le persone fisiche particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

**23.3.** Il Comitato Scientifico, in collaborazione con il Consiglio di Indirizzo Generale, attua il programma di ricerca deliberato dal CIG e risponde in merito ad ogni altra questione per la quale il CIG ne richieda espressamente il parere.

**23.4.** I membri del Comitato Scientifico durano in carica 4 (quattro) anni e sono riconfermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, revoca o incompatibilità.

**23.5.** Il Comitato Scientifico, nell'ambito delle proprie attribuzioni, può avvalersi di consulenze esterne.

**23.6.** Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione o del Direttore Scientifico.

**23.7.** Il Comitato Scientifico assume la qualifica di giuria, al fine di assegnare le borse di studio e gli altri riconoscimenti eventualmente erogati dalla Fondazione.

#### **ARTICOLO 24**

##### **- COMITATO DEI GARANTI -**

**24.1.** Il Comitato dei Garanti è l'organo a disposizione della Fondazione e del Consiglio di Indirizzo Generale per le attività di garanzia, verifica e interpretazione secondo l'oggetto e le finalità della Fondazione.

**24.2.** È composto da un numero variabile di membri, nominati dal CIG, fra persone di comprovata fedeltà ai criteri ispiratori e alle finalità della Fondazione.

**24.3.** Il Comitato dei Garanti, riferendo esclusivamente al Consiglio d'Indirizzo Generale, ha come scopo:

--- di verificare e garantire l'autenticità delle linee ispiratrici della Fondazione;

--- di verificare e garantire l'interpretazione degli scritti

che sono di proprietà della Fondazione oppure sono a disposizione della Fondazione tramite specifico accordo stipulato con soggetti terzi anche partecipanti alla Fondazione e di quelli che possono essere donati all'archivio della Fondazione da terzi che collaborano direttamente o indirettamente con la Fondazione;

--- di verificare e garantire la fedeltà del lavoro svolto dal Comitato Scientifico;

--- di verificare e garantire l'interpretazione di ogni altra questione per la quale il Consiglio di Indirizzo generale ne richieda espressamente l'interpretazione.

**24.4.** I membri del Comitato dei Garanti durano in carica tre anni e sono riconfermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, revoca o incompatibilità.

#### **ARTICOLO 25**

##### **- ORGANO DI CONTROLLO -**

**25.1.** Il Consiglio di Indirizzo Generale nomina un Organo di Controllo collegiale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, o anche monocratico, iscritti negli albi professionali di cui al D.Lgs. n. 139/2005; almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere iscritti al registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010. A questi soggetti si applicano gli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile.

**25.2.** Esso ha i seguenti compiti:

--- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili;

--- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;

--- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 del CTS;

--- attestare che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS;

--- poter procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, di poter chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni dell'Ente o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);

--- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sulla Fondazione e ove vengono riportate anche le relazioni ai bilanci;

--- partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

**25.3.** Il Presidente del Collegio è eletto nel suo seno tra i membri effettivi.

#### **ARTICOLO 26**

##### **- REVISORE LEGALE DEI CONTI -**

**26.1.** Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS,

ovvero qualora previsto in via facoltativa, il Consiglio di Indirizzo Generale può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Economia e Finanze, come previsto dall'art. 30 comma 6 D. Lgs.n. 105/2018.

**26.2.** L'Organo di Controllo incaricato o meno della revisione legale dei conti dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato, in coincidenza con la scadenza del mandato triennale.

#### **ARTICOLO 27**

##### **- LIBRI -**

**27.1.** La Fondazione deve tenere i seguenti libri, vidimati da Notaio:

--- un unico libro dei Fondatori Promotori, dei Partecipanti Ordinari, dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Onorari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

--- registro dei volontari, che svolgono la loro attività spontanea e gratuita;

--- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo Generale, tenuto a cura dello stesso organo;

--- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

--- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

--- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

#### **ARTICOLO 28**

##### **- NORME COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI -**

**28.1.** Le convocazioni sono fatte presso la sede della Fondazione o altrove, sia in Italia sia all'estero, nei Paesi dell'Unione Europea, negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Australia, purché tutti gli aventi diritto siano messi in grado di partecipare alle riunioni da luoghi anche diversi da quello di convocazione.

**28.2.** Ogni convocazione contiene l'Ordine del Giorno, con l'elenco degli argomenti da trattare; nell'ambito del punto "varie ed eventuali" possono essere trattati argomenti non previsti che assumano carattere di urgenza e indifferibilità, secondo una relazione del Presidente o della maggioranza dei membri dell'organo.

**28.3.** Le adunanze degli Organi Collegiali possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi

di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In

tal caso, è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà darsi atto nei relativi verbali:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere tenuta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante, salvo che quest'ultimo sia un Notaio nel qual caso l'adunanza potrà svolgersi con la sola presenza dello stesso nel luogo di convocazione.

**28.4.** È valida la riunione degli Organi Collegiali della Fondazione in forma totalitaria, ovverosia con la presenza di tutti i membri, a prescindere da ogni avvenuta convocazione o regolarità della stessa, ma ciascun membro dell'organo può opporsi alla delibera su argomenti in ordine ai quali si dichiara non sufficientemente informato. Di ciò dovrà darsene evidenza nei verbali della adunanza.

**28.5.** Non è ammessa la partecipazione per delega.

**28.6.** In caso di parità, il voto del Presidente della riunione vale doppio.

**28.7.** Il voto sarà espresso sempre in modo palese, salvo quello relativo alle nomine o alla esclusione nei quali casi i partecipanti possono a maggioranza richiedere il voto segreto.

**28.8.** Di ogni riunione e seduta collegiale sarà redatto un verbale, steso dal Segretario, anche esterno, nominato dall'organo, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

#### **= TITOLO VII =**

#### **SCIoglimento - CESSAZIONE - ESTINZIONE**

##### **ARTICOLO 29**

##### **- SCIoglimento - CESSAZIONE - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE -**

**29.1.** Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Indirizzo Generale, con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, il quale procede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori e alla definizione dei criteri della liquidazione.

**29.2.** In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico na-

zionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

**29.3.** Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

**29.4.** Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

**= TITOLO VIII =**

**CLAUSOLA DI RINVIO E NORMA TRANSITORIA**

**ARTICOLO 30**

**- CLAUSOLA DI RINVIO -**

**30.1.** Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, dei relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

**ARTICOLO 31**

**- NORMA TRANSITORIA -**

**31.1.** In deroga alle presenti disposizioni statutarie, la prima nomina degli Organi e delle cariche della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo dai Fondatori Promotori; detti Organi durano in carica per il periodo rispettivamente da questo Statuto, salvo che si dia luogo alla costituzione delle categorie dei Partecipanti Ordinari, dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti Onorari, nel qual caso essi dureranno fino all'assunzione delle delibere di nomina loro spettanti ai sensi dello statuto medesimo."

\*\*\*

**ARTICOLO IX)**

**SPESE ED IMPOSTE - REGIME FISCALE -**

Spese ed imposte del presente atto e conseguenti tutte, ammontanti ad Euro 3.200,00 (tremiladuecento virgola zero zero) circa, sono a carico della Fondazione e, in mancanza, dei Fondatori, in solido fra loro.

Sin da ora, si invoca l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste dalle norme in materia, trattandosi di Fondazione avente le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, come riportate nell'art. 5.3. dello Statuto di cui sopra.

A tale riguardo dichiarano che il bene oggetto di conferimento sarà direttamente utilizzato, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale.

La Fondazione si impegna in ordine al predetto diretto uti-

lizzo.

Anche avuto riguardo alla sopra effettuata dotazione, il presente atto costitutivo e statuto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82 del codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017).

In pendenza del rilascio del provvedimento di riconoscimento come persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, il presente atto viene sottoposto a registrazione ai sensi dell'art. 27, quinto comma, del T.U. D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

\*\*\*

I comparenti, ciascuno per quanto di propria competenza e spettanza, si dichiarano pienamente edotti delle modalità di utilizzo dei propri dati personali da parte del Notaio rogante, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 G.D.P.R. (General data protection regulation) e del D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me e da me letto, alla presenza dei testimoni, ai comparenti, i quali, su mia domanda, lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà.

Il presente atto è sottoscritto alle ore diciannove e minuti ventisette.

Occupi sessanta pagine e fin qui della sessantunesima di sedici fogli

F.TO: Don STEFANO TARDANI - EMANUELA CRENCIA - FEDERICO D'ANDREA - STEFANO OCELLO - VITTORIA RENDO - PASQUALINA SCACCIA - PIERA CALABRO' teste - MARIA TERESA CIARLETTA teste - PARIDE MARINI ELISEI NOTAIO

[illegible]

|  |                                                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------|--|
|  | LE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS N.235 |  |
|--|--------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                     |  |
|--|-----------------------------------------------------|--|
|  | DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011. |  |
|--|-----------------------------------------------------|--|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| ROMA IL GIORNO 13 APRILE 2022 |  |
|-------------------------------|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|